

## CONSIGLIO DI STATO

### Nessun permesso a costruire per l'installazione di pergolati e coperture amovibili

Non occorre il permesso a costruire se si vogliono realizzare **pergolati e coperture amovibili**.

Lo ha detto il **Consiglio di Stato** con la sentenza n. 1777/2014 della VI Sezione.

Scrivono i giudici:

*« non bisogna richiedere al Comune di riferimento il permesso a costruire se si vuole realizzare una struttura di arredo, installata su pareti esterni dell'unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera ed amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione».*

Questo perché, sottolinea il **Consiglio di Stato**, la tenda o il pergolato

*«non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa amovibilità, dell'assenza di tamponature verticale e della facile amovibilità della copertura orizzontale (che può essere apribile manualmente o con motore elettrico)».*

Pertanto, con la sentenza n. 1777/2014 della VI Sezione, i giudici del **Consiglio di Stato** fanno sapere che, strutture di questo tipo sono qualificate

*«alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo».*



“Costruire ed installare pergolati e strutture amovibili su balconi e terrazzi privati è possibile anche senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune.”

**La sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato chiarisce una questione da anni dibattuta, aprendo di fatto la strada a proprietari ed inquilini che intendano sfruttare al meglio le superfici esterne delle proprie abitazioni e dei propri uffici.**

Non occorre chiedere alcun “Nulla osta” alle amministrazioni locali – si legge nella sentenza – per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti fisse chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.